



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'art.4 comma 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.59, sul decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministeri dello sviluppo economico e della salute, recante l'emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili in materia di analisi degli aspetti economici ed effetti incrociati per gli impianti IPPC per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.59 (sito 4.14/2007/7 CU).

Parere ai sensi dell'art.4, comma 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.59.

Repertorio atti n. 51/ev del 20 marzo 2008

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 20 marzo 2008:

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 che ha definito ed ampliato le attribuzioni della Conferenza permanente tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che è Unificata con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni e che, in particolare agli artt. 8 e 9, ha dettato norme inerenti la Conferenza Unificata;

VISTO il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 recante "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento" ed in particolare l'art. 4, che ha dettato norme per l'individuazione e utilizzo delle migliori tecniche possibili, che ha previsto al:

- comma 1, che l'autorizzazione integrata ambientale IPPC (Integrated Pollution Prevention And Control) per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato I, sia rilasciata nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata, ciò in relazione alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento (IPPC); la normativa prevede inoltre che la stessa procedura sia utilizzata ai fini dell'aggiornamento ed alla integrazione delle suddette linee guida, anche sulla base dello scambio di informazioni di cui all'art. 14, commi 3 e 4, del decreto legislativo 59 del 2005;
- al comma 2, che le linee guida in precedenza citate, siano definite con il supporto di una commissione composta da esperti della materia, istituita con decreto dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive e della salute, senza oneri a carico del bilancio dello Stato; fino all'istituzione della predetta commissione opera allo stesso fine la commissione già istituita ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372;

AG
/B



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTO il provvedimento specificato in oggetto nella versione trasmessa, tra gli altri, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Segreteria della Conferenza Unificata con nota prot.2617 del 3 marzo 2008 e da questa diramato con nota prot.1455 del 7 marzo 2008 contestualmente alla convocazione di una riunione tecnica per il 18 marzo 2008 in seguito ad un precedente incontro tenuto il 16 gennaio 2008;

VISTI gli esiti dell' incontro tecnico convocato per il 18 marzo 2008 con nota prot.1629 del 14 marzo 2008 per l'esame, tra gli altri, del provvedimento in argomento nel corso del quale sono state esaminate le osservazioni interregionali sulle linee guida del provvedimento contenute in un documento presentato dalle Regioni accolte e concordate con i rappresentanti delle Amministrazioni centrali e riformulate in corso di seduta stessa; successivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha fatto pervenire il 20 marzo 2008 le linee guida nel testo definitivo concordato alla Segreteria della Conferenza Unificata, che le ha diramate nella stessa data con nota prot.1850;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale i Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome hanno espresso il loro avviso favorevole sullo schema di decreto in oggetto, nel testo del 3 marzo 2008, e sulle relative linee guida, nel testo del 20 marzo 2008, mentre i rappresentanti delle autonomie locali hanno presentato un documento con degli emendamenti ed hanno espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento dei predetti emendamenti (all.A) che fanno parte integrante del presente atto;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE


nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'art.4 comma 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.59, sullo schema di decreto in oggetto, nel testo del 3 marzo 2008, e sulle relative linee guida, nel testo del 20 marzo 2008, condizionato all'accoglimento degli emendamenti presentati in seduta (ALL.A).

IL SEGRETARIO
Avv. Giuseppe Busia

IL PRESIDENTE
On.le Prof. Linda Lanzillotta

AG/marzo 2008

AG



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI

All. A

Conseguita in
seduta Giovedì - 08

**CONFERENZA UNIFICATA
20 marzo 2008**

Punto 4septies - Elenco B) all'ordine del giorno


**PARERE SUL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE RECANTE L'EMANAZIONE
DI LINEE GUIDA PER L'INDIVIDUAZIONE E L'UTILIZZO DELLE
MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI IN MATERIA DI ANALISI DEGLI
ASPETTI ECONOMICI ED EFFETTI INCROCIATI PER GLI IMPIANTI
IPPC PER LE ATTIVITÀ ELENcate NELL'ALLEGATO I
DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 FEBBRAIO 2005 N. 59 (AMBIENTE
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)**

Si propone di inserire nel capitolo "A _ Scopi e obiettivi" pag.2, dopo il quinto capoverso, tra le parole "...a livello di settore." e le parole "Le informazioni contenute..." delle "Linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPCC"...", il seguente periodo:

"Pertanto, in attesa di indicazioni puntuali finalizzate a stimare con maggior accuratezza le emissioni degli impianti tessili esistenti, riducendo il rischio che sulla base della capacità teorica di progetto si vada incontro a risultati largamente sovrastimati rispetto alla effettiva produzione, vanno considerate entro il campo di applicazione della normativa le aziende che, in riferimento all'effettivo quantitativo di merce sottoposta al ciclo di nobilitazione in uscita dal sito produttivo, calcolato sui giorni effettivamente lavorati in un anno, non abbiano superato le 10 tonnellate/giorno negli ultimi 3 anni".

A supporto dell'emendamento proposto, si riportano le raccomandazioni contenute nella Comunicazione delle Comunità europee n. 354 del 16/6/03 sul progresso nell'implementazione della direttiva 96/61:

"Pagina 22 paragrafo 7.3. Attività coperte ...omissis



7.3.1. Revisione delle soglie

La Commissione è consapevole del fatto che, per una serie di attività, le soglie fissate nell'allegato I della direttiva sono ambigue o addirittura irragionevoli. Vi è quindi il rischio che impianti dall'impatto ambientale relativamente significativo non rientrino nell'ambito di applicazione pratica della direttiva o che, al contrario, rientrino nell'ambito della direttiva Impianti con scarso impatto ambientale. Vi è inoltre il rischio che interpretazioni diverse producano distorsioni del mercato interno.

La Commissione intende quindi esaminare le modalità di definizione dei criteri relativi alle soglie per settori come: fonderie, fucine, concerie, industria alimentare, finissaggio dei tessili, fabbricazione di prodotti in ceramica e galvanotecnica.

È anche opportuno esaminare se, in alcuni casi, non sarebbe più semplice stabilire soglie di produzione effettiva nell'arco di un dato periodo anziché soglie di capacità di produzione.”